

**Giustizia amministrativa**


A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato
Tribunali Ammi**[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 24/10/2016

N. 06493/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09147/2016 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio****(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9147
del 2016, proposto da:

Francesca Benedetti, Berrettoni Moira,
Buonaiuto Luigi, Cassese Maria, Chianetta
Giovanna, Chianetta Giuseppina, Ciarapica
Giovanna, Cistaro Angelacrispino, Durante
Mariavincenza, Fabrizi Anna Maria, Ferrara
Maria Grazia Lucia, Grillea Michelangelo,
Leone Claudia, Lipari Carmelo Domenico,
Lo Forte Serena, Lucantoni Laura, Mazza
Elena, Pardo Alessandra, Ruggiero
Gabriella, Santagada Teresa, Pezzettoni
Claudia, Scalabrino Elisabetta, Scarfone
Alessia, Schipani Antonella, Schipani

Luigina, Tirrito Tiziana, Tramuta Barbara, Ulgiati Anna Maria Grazia, Antonini Elena, Barcherini Silvia, Battaglini Serena, Campili Valentina, Cittadini Anna, Crucini Francesca, Di Mattia Cinzia, Fabris Simona, Freddi Barbara, Galli Manola, Ippoliti Marta, Lipparoni Chiara, Marconi Livia, Nania Maria Rosa, Papa Fabiola, Petagna Pamela, Pezzettoni Claudia, Piscini Maria Cristina, Riccetti Elena, Santarelli Michela, Testasecca Agnese, Testasecca Alessia, Urbani Annarita, Crispino (Carmela), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis C.F. DNGNTN81C02L117E, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e

difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Leopoldi Monica, Argenti Emanuela non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non
prevede il riconoscimento del diritto per i
docenti in possesso di diploma magistrale
abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002
ad essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento dall'a.s. 2016/2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto e di Ufficio Scolastico
Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia e di Ufficio
Scolastico Regionale dell'Umbria e di Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte e di
Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia
Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale
della Calabria e di Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia;

Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza dell'A. P. n.1/2016 del 27 aprile 2016 nonché, da ultimo, l'ordinanza del C.d.S., sez. VI, n. 4289/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E., nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art. 1 c.p.a., che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a., per disporre la notificazione per

pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto monocratico e accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E.;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 novembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,

Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

**Maria Cristina
Quiligotti**

**IL
PRESIDENTE**

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)